

Napoli, lì 25 gennaio 2022

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 7/2022

Publicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Sostegni ter”

Con la presente ed allo scopo di aggiornare costantemente tutte le Aziende assistite, si ritiene opportuno e doveroso comunicare che in data 21 gennaio 2022 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il “Decreto Sostegni ter”, mediante il quale sono state stanziati ulteriori risorse a favore delle imprese e, più precisamente:

✓ *Misure di sostegno per le attività chiuse – art. 1:*

il Governo, mediante il Decreto Sostegni ter, ha previsto il contributo a fondo perduto, di cui all’art. 2 del D.L. n. 73, convertito con modificazioni in legge n. 106/2021, a favore delle imprese la cui attività è stata chiusa a causa della pandemia determinata dal Covid-19. In particolare, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022, risultano sospesi:

- ❖ I termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
- ❖ I termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Si aggiunge, anche, che i versamenti sospesi e sopra specificati, dovranno essere versati, in un’unica soluzione, in data 16 settembre 2022, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

✓ *Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio – art. 2:*

a seguito dell’approvazione del Decreto Sostegni ter, il Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito il fondo, denominato “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono, in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate da specifici codici Ateco e, più precisamente: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99. Tali imprese, per poter beneficiare degli aiuti previsti dal citato fondo, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- ❖ avere un ammontare di ricavi riferito all’anno 2019, non superiore a 2 milioni;
- ❖ aver registrato una riduzione del fatturato nell’anno 2021, non inferiore al 30% rispetto all’anno 2019;
- ❖ avere la sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;

- ❖ non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- ❖ non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
- ❖ non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Si aggiunge, anche, che tale nuovo sussidio rientra nel quadro degli Aiuti di Stato e per la relativa fruizione dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, apposita istanza al MISE, fornendo dichiarazioni sostitutive circa la sussistenza dei requisiti sopra indicati. Successivamente, il MISE si occuperà di gestire la misura e fornirà tutti i dettagli sulle modalità di accesso e, tra l'altro, provvederà ad effettuare i dovuti controlli automatizzati. Si specifica, altresì, che gli importi saranno calcolati secondo il meccanismo delle percentuali, differenziate per dimensione ed applicate alle perdite subite. Alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi, riferiti al periodo d'imposta 2019, sarà applicata una delle percentuali che seguono: 60%, fino a 400.000 euro; 50%, da 400.000 a un milione di euro; 40%, da 1 a 2 milioni di euro.

✓ *Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica – art. 3*

All'art. 3 del Decreto Sostegni ter risultano rifinanziati i ristori (in particolare per quanto concerne i crediti d'imposta), di cui al D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni in legge 69/2021, a favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. In particolare, i ristori in questione riguardano unicamente le imprese che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO: 96.09.05, Organizzazione di feste e cerimonie; 56.10, Ristoranti e attività di ristorazione mobile; 56.21, Fornitura di pasti preparati (catering per eventi); 56.30, Bar e altri esercizi simili senza cucina; 93.11.2, Gestione di piscine, che siano in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:

- ❖ riduzione del fatturato non inferiore al 40%, rispetto al fatturato dell'anno 2019. A tal riguardo, si precisa che per le imprese costituite nel corso dell'anno 2020, la riduzione del fatturato è rapportata al periodo di attività del 2020 decorrente dalla data di costituzione e di iscrizione nel registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo ed il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2021;
- ❖ nel periodo d'imposta 2021 hanno registrato un peggioramento del risultato economico d'esercizio in misura pari o superiore al 30%.

Si aggiunge, altresì, che il credito d'imposta di cui al D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in legge 77/2020, è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria, che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO: 47.51, 47.71 e 47.72.

- ✓ ***Fondo Unico Nazionale Turismo – art. 4:***
Con uno stanziamento di 40 milioni di euro, il Governo ha riconosciuto un esonero contributivo per le assunzioni effettuate, per lavoro stagionale nel settore turismo e centri termali, nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 e, quindi, per un massimo di tre mesi. L'esonero è relativo alla contribuzione a carico azienda, ma esclude, come da prassi oramai consolidata, i premi INAIL.

- ✓ ***Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili – art. 5:***
E' stato previsto per le aziende del settore turistico, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022, un apposito credito d'imposta a condizione che abbiano subito una riduzione di almeno il 50% del fatturato o corrispettivi riferiti allo stesso periodo del 2019. Le disposizioni del credito d'imposta per il turismo, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

- ✓ ***Buoni per servizi termali – art. 6:***
E' stato previsto un apposito sussidio al fine di incentivare l'acquisto di pacchetti viaggio termali. A tal riguardo, si precisa che i buoni già acquistati e non fruiti alla data dell'8 gennaio 2021, saranno fruibili fino al 31 marzo 2022.

- ✓ ***Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale – art. 7:***
i datori di lavoro dei settori appartenenti ai codici Ateco, di cui [all'allegato I](#) del Decreto Sostegni ter, che opportunamente si allega alla presente che, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino a tutto il 31 marzo 2022, attivano procedura di cassa integrazione, di cui al D.Lgs. n. 148/2015 (regime ordinario degli ammortizzatori sociali e non speciale da Covid-19), sono esonerati dal versamento del contributo addizionale.

- ✓ ***Proroga del trattamento di integrazione salariale in favore di imprese di rilevante interesse strategico nazionale e della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia – art. 21:***
le imprese, con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, che gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 207/2012, convertito con modificazioni in legge n. 231/2012, in via eccezionale, possono presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale, di cui al D.L. n. 103/2021, convertito con modificazioni in legge n. 125/2021, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022. A tal riguardo, si precisa che la proroga in questione può essere concessa fino a capienza delle ulteriori risorse stanziare.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio rimane a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

Con molte cordialità e saluti.

Maria Cafasso



Allegati

Allegato I (articolo 7, comma 1)

Turismo
- <i>Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)</i>
- <i>Agenzie e tour operator (codici ateco 79.10, 79.20 e 79.90)</i>
Ristorazione
- <i>Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)</i>
- <i>Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)</i>
- <i>Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)</i>
- <i>Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)</i>
- <i>Ristorazione con somministrazione (56.10.1)</i>
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
Attività ricreative
- <i>Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)</i>
- <i>Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)</i>
- <i>Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)</i>
Altre attività
- <i>Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)</i>
- <i>Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)</i>
- <i>Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)</i>
- <i>Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)</i>
- <i>Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)</i>